

Prot. n. 8738

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e in particolare gli articoli 74 e seguenti;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e in particolare gli articoli 178 e seguenti;

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, concernente le norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 498, sulla disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale si riordina l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, che reca norme sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia, ed in particolare l'articolo 12, commi 1 e 2, concernente il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme relative alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, concernente il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'articolo 23 quater del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 agosto 2012, n. 135, che dispone, tra l'altro, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane a decorrere dal 1° dicembre 2012, la quale ha contestualmente assunto la denominazione di Agenzia delle dogane e dei monopoli, subentrando in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, competenze e poteri già in capo alla predetta Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il regolamento recante la disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'istituzione di nuove scommesse a totalizzatore;

Visto il decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, ed in particolare l'articolo 39, comma 14, concernente la disciplina delle nuove scommesse a totalizzatore nazionale su eventi diversi dalle corse di cavalli;

Visto l'articolo 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, società o allibratori da essi individuati;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica del 8 aprile 1998, n. 169, con il quale si è provveduto al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonché al riparto dei relativi proventi;

Visto, in particolare, l'articolo 4, comma 5, del citato regolamento che demanda a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, anche su proposta dell'UNIRE, la determinazione della tipologia delle scommesse effettuabili sulle corse dei cavalli, le relative regole di svolgimento ed i limiti posti alle scommesse;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 giugno 2004 emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali che istituisce le tipologie di scommessa effettuabili sulle corse dei cavalli;

Visto l'articolo 38 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 giugno 2004 emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali che equipara la quota di prelievo per le scommesse multiple a riferimento a quella stabilita per le scommesse a quota fissa;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 febbraio 1999 con cui sono state rideterminate le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli a favore dell'U.N.I.R.E.;

Visto il decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 25 ottobre 2004, emanato di concerto con il Capo del Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali, recante regolamentazione delle scommesse sulle corse dei cavalli;

Visto l'articolo 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può organizzare, congiuntamente alle amministrazioni competenti di altri Stati dell'Unione europea, la gestione di giochi ovvero di singoli concorsi od estrazioni;

Visto l'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che ha previsto l'istituzione, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi, di una nuova scommessa ippica a totalizzatore, proposta dall'UNIRE. Con il medesimo provvedimento sono stabilite le disposizioni attuative relative alla nuova scommessa ippica, da effettuarsi nelle reti dei punti di vendita dei concorsi pronostici, delle agenzie ippiche e sportive, nonché degli ippodromi;

Visto l'articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2006, n. 296, che ha previsto l'istituzione, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di un nuovo concorso pronostici su base ippica;

Visto il decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 15 dicembre 2005, emanato di concerto con il Capo del Dipartimento delle Politiche di sviluppo del ministero delle politiche agricole e forestali, in attuazione del citato articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che istituisce una nuova scommessa ippica a totalizzatore, strutturata in più formule di scommessa e disciplinata da appositi provvedimenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 26 ottobre 2005 che ha approvato i requisiti tecnici delle formule, della nuova scommessa ippica a totalizzatore, denominate "Vincente nazionale" ed "Accoppiata nazionale";

Visto il decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 20 dicembre 2005 che ha approvato i requisiti tecnici della formula, della nuova scommessa ippica a totalizzatore, denominata "Nuova Tris nazionale";

Visto il decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 20 dicembre 2005 che ha approvato i requisiti tecnici delle formule, della nuova scommessa ippica a totalizzatore, denominate "Quartè nazionale" e "Quintè nazionale";

Visto il decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 10 marzo 2008 che ha approvato le modalità di gestione delle formule di gioco denominate "Vincente internazionale", "Accoppiata internazionale" e "Tris internazionale";

Visto il decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 12 maggio 2008 che ha approvato le modalità attuative del concorso pronostici su base ippica denominato "V7";

Viste le convenzioni di concessione stipulate a seguito:

1. delle procedure di selezione di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
2. delle procedure di selezione di cui all'art. 1-bis del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, come modificato dall'art. 2, commi 49 e 50, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;
3. per la raccolta attraverso il canale a distanza, delle procedure di selezione di cui all'art. 24, comma 11, lettera dalla A) alla F), della legge 7 luglio 2009, n.88;
4. delle procedure di selezione di cui all'art. 10, comma 9-octies, del decreto legge 2 marzo 2012, n.16 convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n.44;

Visti inoltre i disciplinari per la raccolta delle scommesse sottoscritti dai soggetti che hanno aderito alla procedura di regolarizzazione fiscale per emersione - mediante concessionario di Stato o come titolare di raccolta in rete fisica - ai sensi dell'art.1, comma 643, lett. c), della legge 23 dicembre 2014, n.190 nonché ai sensi della medesima disposizione modificata dall'art.1, comma 925 della

legge 28 dicembre 2015, n. 208, che prevedono, tra i giochi oggetto di concessione, i giochi sportivi a totalizzatore e le scommesse ippiche;

Visto il decreto direttoriale dell'8 ottobre 2009, n. 37249/giochi/GST, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 novembre 2009, n. 260, con cui sono state emanate disposizioni per assicurare correttezza, trasparenza ed efficienza al sistema di tesoreria e di cassa prescelti in relazione anche ai rapporti bancari, ai flussi finanziari e alle modalità di rendicontazione per la gestione dei giochi sportivi a totalizzatore e delle scommesse di ippica nazionale;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 1, comma 476, in base al quale è previsto che a decorrere dal 1 gennaio 2013, presso la tesoreria statale sono istituite una o più contabilità speciali intestate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per la gestione dei giochi, e che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le entrate che affluiscono sulle predette contabilità speciali, la destinazione delle risorse nonché le modalità di funzionamento;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 108511 del 31 dicembre 2012 che in applicazione della su citata legge, all'art. 4, istituisce, presso la tesoreria statale, la contabilità speciale intestata all'Agenzia delle dogane e dei monopoli denominata: "*contabilità per i giochi sportivi a totalizzatore, per l'ippica nazionale, ippica internazionale e concorsi pronostici ippici*" per la gestione dei relativi flussi finanziari;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 72859 del 4 novembre 2015, che, attesa l'esigenza di gestire anche i flussi finanziari dell'ippica d'agenzia mediante la contabilità speciale suddetta, dopo l'articolo 4 del decreto ministeriale n. 108511 del 31 dicembre 2012, introduce l'art. 4-bis che stabilisce che a decorrere dall'1 gennaio 2016 la contabilità speciale di cui all'articolo 4 assume la seguente denominazione: "*contabilità per i giochi sportivi a totalizzatore, per l'ippica nazionale, ippica internazionale, concorsi pronostici ippici e ippica d'agenzia*";

Visto l'articolo 1, comma 945, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che dispone che a decorrere dall'1 gennaio 2016 l'imposta unica per le scommesse sportive e non sportive a quota fissa di cui al D. Lgs. 504/98, è applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte;

Visto l'articolo 1, comma 1051, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che dispone che a decorrere dall'1 gennaio 2018 il prelievo su tutte le scommesse a quota fissa sulle corse di cavalli si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte e che il gettito conseguito rimane destinato per il 33 per cento a titolo di imposta unica e per il 67 per cento al finanziamento dei montepremi, degli impianti e delle immagini delle corse nonché delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli;

Vista la determinazione direttoriale del 30 dicembre 2015 con la quale sono state emanate disposizioni per la gestione dei flussi finanziari dei giochi sportivi a totalizzatore e ippici;

Considerato che l'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 1051, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, rende opportuna la ridefinizione della disciplina dei flussi finanziari dei giochi sportivi a totalizzatore e delle scommesse ippiche, recata dalla determinazione del 30 dicembre 2015, per esigenze di semplificazione contabile e di omogeneità temporale dei flussi dei relativi prelievi e tributi.

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Art. 1

Modifiche alle disposizioni per la gestione dei flussi finanziari dei giochi sportivi a totalizzatore e ippici

1. Alla determinazione direttoriale del 30 dicembre 2015 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) All'articolo 1, comma 2, lettera i), dopo le parole "dalla legge 26 aprile 2012, n. 44", sono aggiunte le seguenti: "ovvero ad uno dei soggetti di cui all' articolo 1, comma 643, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, o di cui all'articolo 1, comma 926 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.";
 - b) All'articolo 1, comma 2, la lettera j) è abrogata;
 - c) All'articolo 1, comma 2, la lettera k) è sostituita dalla seguente: " **k) saldo mensile ippico**, per le scommesse di ippica d'agenzia, è il valore risultante, per il periodo che intercorre tra il primo e l'ultimo giorno del mese di riferimento, dalla differenza tra il movimento netto del gioco al totalizzatore e i relativi importi delle vincite, dell'imposta unica sul gioco a totalizzatore e dell'aggio di competenza del concessionario, incrementato del prelievo a favore della filiera ippica calcolato sul gioco a quota fissa e sulla multipla a riferimento nonché dell'importo dei biglietti vincenti e rimborsabili prescritti per tutte le tipologie di gioco;"
 - d) All'articolo 1, comma 2, lettera p), dopo le parole "distinto per tipologia di gioco", sono aggiunte le seguenti: "e calcolato per i concorsi pronostici sportivi, le scommesse a totalizzatore e le scommesse di ippica nazionale."
 - e) All'articolo 13, comma 1, le parole: "della quindicina contabile di riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "del mese solare di riferimento" e le parole: "alla quindicina contabile di riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "al mese di riferimento";
 - f) All'articolo 13, comma 2, lettera a), le parole: "il saldo quindicinale" sono sostituite dalle seguenti: "il saldo mensile relativo al gioco al totalizzatore più le vincite e i rimborsi prescritti di tutti i giochi e il saldo mensile relativo al gioco a quota fissa e alle scommesse multiple a riferimento";
 - g) All'articolo 13, comma 2, lettere b), c) ed e), e comma 3 le parole: "nella quindicina contabile di riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "nel mese solare di riferimento";
 - h) All'articolo 13, comma 2, lettera f) le parole: "per il gioco a quota fissa e per la multipla a riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "a favore della filiera ippica per le scommesse a quota fissa e per le scommesse multiple a riferimento";
 - i) All'articolo 14, comma 1, le parole: "della quindicina contabile di riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "del mese solare di riferimento" e le parole: "il saldo quindicinale" sono sostituite dalle seguenti: "il saldo mensile ippico";
 - j) All'articolo 14, comma 2, le parole: "saldo quindicinale" sono sostituite dalle seguenti: "saldo mensile ippico";
 - k) All'articolo 16, comma 1, le parole: "saldo quindicinale" sono sostituite dalle seguenti: "saldo mensile ippico" e le parole "della quindicina contabile di riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "del mese solare di riferimento";
 - l) Il modello IPA.r di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), è sostituito dal modello allegato alla presente determinazione.

Art. 2

Entrata in vigore

1. Le disposizioni della presente determinazione si applicano a decorrere dal giorno della sua pubblicazione sul sito dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

La pubblicazione del presente provvedimento nel sito internet istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli tiene luogo, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2018

F.to Giovanni Kessler
*Firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,
comma 2 del D.Lgs.39/93*